

I possibili effetti per i professionisti dopo l'abolizione degli obblighi

In studio conviene il conto dedicato

Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Tracciabilità dei compensi ai professionisti depotenziata dall'abrogazione del divieto all'uso del contante e dell'obbligo di tenere un conto corrente dedicato all'attività. Tuttavia, a questi due interventi non si accompagna una ridotta incidenza dei poteri accertativi del Fisco in

SCelta PRUDENTE

La tracciabilità dei compensi e il c/c per l'attività restano argomenti di difesa rispetto alle ricostruzioni dei verificatori

materia di indagini finanziarie collegate ai conti correnti (articolo 32 del Dpr 600/73). E così la

tenuta di conti dedicati all'attività professionale, unitamente agli incassi mediante strumenti finanziari tracciabili, sembrano paradossalmente in grado di assicurare ai professionisti una più

efficace difesa rispetto alle ricostruzioni delle operazioni bancarie effettuate dai verificatori.

L'articolo 32, comma 3, del decreto legge 112/08 ha abrogato l'articolo 35, commi 12 e 12-bis, del Dl 223/06 che aveva imposto al professionista la tenuta di conti correnti per la gestione dell'attività professionale in cui far confluire i compensi e da cui prelevare le somme per far fronte alle spese dello studio. I compensi potevano inoltre essere percepiti esclusivamente mediante uno strumento finanziario tracciabile (bonifico, assegno non trasferibile, carte di credito e banco-

mat) e non in contante se non per somme unitarie inferiori a 100 euro, per le quali il professionista era comunque obbligato a effettuare un versamento diretto a uno dei conti dedicati. Per il mancato rispetto di queste disposizioni l'unica sanzione ritenuta applicabile era quella della irregolare tenuta della contabilità. Per le violazioni commesse e non ancora accertate, in ragione del principio generale del *favor rei* di cui all'articolo 3 del Dlgs 472/97, i professionisti non possono più essere sanzionati. Mentre, in caso di avvenuta irrogazione di sanzioni, le stesse devono ora considerarsi estinte.

Ai fini delle imposte dirette, l'articolo 32, comma 1, n. 2), del Dpr 600/73 prevede che si considerano ricavi o compensi gli accreditati effettuati sui rapporti finanziari, qualora il contribuente non dimostri di averne tenuto

conto ai fini della determinazione del reddito o che le operazioni, cui gli stessi si riferiscono, non hanno rilevanza fiscale. Inoltre, sono anche considerati ricavi o compensi i prelevamenti effettuati e non risultanti dalle scritture contabili, in assenza di indicazione del beneficiario da parte del contribuente. A favore del Fisco, sussistono quindi presunzioni *iuristantum* che legittimano al recupero a tassazione delle somme accertate quali movimenti bancari non giustificati dal contribuente. Il professionista che, al contrario, continui a percepire compensi esclusivamente con modalità tracciabili riesce a preconstituire una prova circa la provenienza delle somme, potendo in qualsiasi momento e a richiesta incrociare facilmente il versamento ricevuto sul conto con la fattura emessa per la prestazione resa.